

Autoscuole non più esenti Iva Obbligo di ricalcolo retroattivo

Con la Risoluzione n. 79 del 2 settembre 2019, l'Agenzia delle Entrate, facendo acquiescenza alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, relativa alla causa C-449/2017 del 14 marzo 2019, informa che i servizi di insegnamento resi dalle autoscuole non sono esenti Iva (come sino ad oggi più volte affermato dalla stessa Agenzia delle entrate), bensì sono soggetti ad Iva.

L'effetto retroattivo

L'Agenzia, posto che la predetta sentenza ha natura interpretativa, dispone che le autoscuole debbono, per ciascuna "annualità ancora accertabile", emettere una nota di variazione in aumento ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del d.P.R. n. 633/72 per le operazioni effettuate e presentare una dichiarazione integrativa IVA, con recupero a detrazione dell'IVA corrisposta sugli acquisti e con relativo versamento della maggiore imposta.

Il tutto (almeno quello) senza sanzioni e senza interessi.

Effetti devastanti

Al di là della perdita economica non preventivata, come intuibile, scorporando l'Iva sulle fatture emesse si riduce la voce Ricavi e rendendo detraibile l'Iva sugli acquisti si riducono i corrispondenti costi, talché cambia anche il risultato ai fini delle imposte sui redditi e Irap. L'agenzia su questo non si esprime.

Inoltre, molte autoscuole avendo solo ricavi esenti non hanno presentato la dichiarazione e Iva che risulta quindi conseguentemente omessa; il che in linea di principio comporta l'allungamento di un anno dei termini per l'accertamento.

Si attendono necessari ulteriori doverosi chiarimenti da parte dell'agenzia delle entrate.

Il direttore responsabile

Dr. Lelio Cacciapaglia